

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847

**Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Ferraris:

Premesso che,

il 27 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento che diventerà direttamente applicabile a tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018.

Il Regolamento (RGPD) nasce per proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare per assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei dati personali con regole equivalenti a livello europeo (considerando 10) ed offre un quadro di riferimento aggiornato e fondato sul principio di responsabilizzazione (accountability).

Considerato che, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, il Regolamento introduce concetti e strumenti nuovi tra i quali, particolare rilievo, rivestono: la nomina del Responsabile della protezione dei dati, l'istituzione del Registro dei trattamenti, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e la notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo nonché la comunicazione della violazione dei dati personali all'interessato da parte del titolare e del responsabile del trattamento (data breach).

Considerato che per la nomina del Responsabile della protezione dati (RDP) si fa riferimento allo schema di atto di designazione redatto ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali;

che il Regolamento de quo prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di nominare il RPD ogniqualvolta "il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali".

Considerato, altresì, che le richiamate disposizioni prevedono che il RPD può essere un dipendente del titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi (art. 37 co. 6) e che deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37 co. 5) e che «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97);

che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del regolamento, il RPD è incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Ritenuto di designare quale responsabile della protezione dati (RDP), la dott.ssa Elisa Valesio dipendente del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica, in quanto presenta tutte le caratteristiche e le competenze professionali per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati, fermo restando che la nomina potrà decorrere solo dalla piena attuazione di quanto previsto dalla DGR n.22-6617 del 26 marzo 2018, in tema di delegabilità a posizioni organizzative di responsabilità di procedimento dando atto che, nelle more, i compiti saranno direttamente assunti dal responsabile della Direzione Affari Istituzionali e Advocatura, dott. Paolo Frascisco;

rilevata l'opportunità di assegnare al Responsabile della Protezione dati, identificato temporaneamente nella figura del Direttore "Affari istituzionali e Advocatura", oltre che le necessarie risorse umane che verranno individuate e stabilite in raccordo con le competenti Direzioni, un incarico di Posizione organizzativa di tipo A come da scheda allegata alla presente deliberazione (allegato 1) (vedi nota prot. n. 3456/A13000 del 23.03.2018"), ai fini della funzionale gestione di tutte le attività – aventi rilevanza sia interna che esterna – connesse all'applicazione della nuova normativa (sorveglianza sul rispetto delle disposizioni, consulenza, pareri);

dato atto che il Responsabile della Direzione Affari istituzionali e Advocatura provvederà con proprio atto al conferimento dell'incarico in argomento sulla base dei criteri e delle modalità vigenti;

dato altresì atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella Intranet della Regione Piemonte, comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito Internet istituzionale;

considerato che le attività complessivamente ascritte alla figura del RPD in argomento dovranno necessariamente essere effettuate in stretto coordinamento con il Responsabile per la Transizione alla modalità operativa digitale, di cui alla DGR n. n. 21-5162 del 12 giugno 2017;

ritenuto di demandare ad un successivo provvedimento della Direzione l'individuazione del flusso relativo agli adempimenti riferiti al ruolo del RPD, nei suoi rapporti con le diverse strutture dell'Amministrazione coinvolte nella predisposizione e nell'iter degli adempimenti previsti;

valutato necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato, di procedere, con esclusivo riferimento alla Direzione di che trattasi, ad una parziale modifica dell'allegato del provvedimento di organizzazione approvato con DGR n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i., già richiamato, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che riporta la declaratoria della Direzione interessata dalla modifica, la quale è da intendersi sostitutiva di quella precedentemente approvata;

considerato che Titolare delle attività di trattamento dei dati personali ad oggi è il Presidente della Giunta ai sensi della DGR 3 giugno 2009, n. 1-11491 e che, per motivi di semplificazione procedurale, è opportuno trasferire la titolarità in capo alla Giunta regionale, revocando la DGR medesima;

richiamato l'art. 5 del Regolamento che, introducendo il principio di responsabilizzazione (accountability), attribuisce direttamente al Titolare del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, verificando che i dati vengano trattati secondo "liceità, correttezza e trasparenza"; raccolti per "finalità determinate, esplicite e legittime"; adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità; esatti; limitati nella conservazione, garantendo sicurezza e integrità;

considerato, alla luce degli adempimenti in capo al Titolare, l'obbligo di istituire il Registro delle attività di trattamento contenente tutte le informazioni di cui all'art. 30 del Regolamento, da

tenere in forma scritta e in modalità elettronica, compilato con il supporto dei referenti privacy individuati nelle singole Direzioni e che deve essere messo a disposizione dell'Autorità garante per ispezioni e controlli;

considerato che il Titolare, prima di procedere al trattamento dei dati, deve effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei medesimi (DPIA) nel caso di trattamenti che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, conseguentemente mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento (art. 24);

considerato che il Regolamento ha modificato i soggetti ed i relativi compiti rispetto alla disciplina precedente, al fine di semplificare gli adempimenti secondo principi di economicità ed efficacia e che, nel rispetto della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale la Giunta regionale", la Giunta ritiene opportuno delegare il trattamento dei dati ai Direttori e Dirigenti nell'ambito delle rispettive competenze, revocando la DGR 3 giugno 2009, n. 1-11491;

ritenuto che la figura del delegato del trattamento va individuata per la rilevanza dei compiti loro attribuiti in capo a:

a) i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate Direzioni regionali, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni esplicitate nella DGR n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i;

b) i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate settori, ovvero alle strutture temporanee e di progetto, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni, esplicitate nella DGR n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i..

Rilevato che il Regolamento prevede la figura del Contitolare del trattamento, nel caso in cui due o più titolari determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento (art. 26) e che la contitolarità del trattamento impone ai titolari di definire specificamente con un accordo interno il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi, nonché l'informativa;

che il Titolare del trattamento può designare un responsabile (esterno) che tratta i dati per conto del Titolare e che il responsabile può designare un altro responsabile con un'autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento;

che il rapporto tra Titolare e responsabile è disciplinato da un contratto o altro atto giuridico che deve essere stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico e deve contenere la materia disciplinata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento ai sensi del regolamento (art. 28);

considerato che di fronte al Titolare il primo responsabile risponde anche degli inadempimenti del secondo responsabile e che ha il dovere di informare immediatamente il Titolare del trattamento in caso di violazioni relative alla protezione dei dati;

ritenuto opportuno, alla luce del Regolamento comunitario individuare, con apposita nomina per area omogenea di trattamento, tutti i dipendenti della Regione Piemonte come incaricati del trattamento sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile (art. 4, n. 10), nonchè i soggetti dipendenti delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, di cui all'art. 13 della l.r. 23/2008, che verranno individuati con apposita nomina da parte del responsabile dell'Ufficio di comunicazione;

considerato che il titolare del trattamento avrà l'obbligo di formare gli addetti autorizzati al trattamento dei dati e di fornire apposite istruzioni comuni, al fine di omogeneizzare i comportamenti;

considerato altresì che il Titolare e il Responsabile del trattamento devono procedere alla notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di controllo e comunicare le eventuali violazioni dei dati personali all'interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 (data breach);

visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

vista la legge regionale 23 del 28 luglio 2008.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n. 1- 4046 del 17.10.2016;

tutto quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge;

*delibera*

- di revocare la DGR 3 giugno 2009, n. 1-11491, individuando la Giunta regionale quale Titolare del trattamento dei dati personali e come delegati del trattamento per la Giunta regionale:

a) i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate Direzioni regionali, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni esplicitate nella DGR n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i;

b) i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate settori, ovvero alle strutture temporanee e di progetto, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni, esplicitate DGR n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.;

- di prevedere la contitolarità del trattamento nel caso di finalità congiunte con altro Titolare;

- di stabilire la possibilità di designare i responsabili (esterni) del trattamento che trattano i dati per conto del Titolare;

- di individuare, con apposita nomina da parte dei responsabili, per area omogenea di trattamento, tutti i dipendenti della Regione Piemonte come incaricati del trattamento sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile (esterno) (art. 4, n. 10), nonchè i soggetti dipendenti delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, di cui all'art. 13 della l.r. 23/2008, che verranno individuati con apposita nomina da parte del responsabile dell'Ufficio di Comunicazione;

- di istituire, a cura del Titolare, il Registro delle attività di trattamento e di porre in essere in capo al medesimo gli obblighi derivanti dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei medesimi (DPIA), nel caso di trattamenti che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, conseguentemente mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento;

- di riconoscere in capo al Titolare ed al Responsabile (esterno) del trattamento l'obbligo di notificare la violazione dei dati personali all'Autorità di controllo e di comunicare le eventuali violazioni dei dati personali all'interessato ( data breach) ai sensi degli articoli 33 e 34;

- di demandare a specifici provvedimenti della direzione Affari istituzionali e Avvocatura la disciplina puntuale dei singoli adempimenti;

- di designare quale responsabile della protezione dati (RDP), la dott.ssa Elisa Valesio, dipendente del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica in quanto presenta tutte le caratteristiche e le competenze professionali per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati, fermo restando che la nomina potrà decorrere solo dalla piena attuazione di quanto previsto dalla DGR n.22-6617 del 26 marzo 2018, in tema di delegabilità a posizioni organizzative di responsabilità di procedimento dando atto che, nelle more, i compiti saranno direttamente assunti dal responsabile della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, dott. Paolo Frascisco;

- di assegnare al Responsabile della Protezione dati, identificato temporaneamente nella figura del Direttore “Affari istituzionali e Avvocatura”, oltre che le necessarie risorse umane e finanziarie che verranno individuate e stabilite in raccordo con le competenti Direzioni, un incarico di Posizione organizzativa di tipo A come da scheda allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) (vedi nota prot. n. 3456/A13000 del 23.03.2018”), ai fini della funzionale gestione di tutte le attività – aventi rilevanza sia interna che esterna – connesse all’applicazione della nuova normativa (sorveglianza sul rispetto delle disposizioni, consulenza, pareri);
- di dare atto che il Responsabile della Direzione “Affari istituzionali e Avvocatura” provvederà con proprio atto al conferimento dell’incarico in argomento sulla base dei criteri e delle modalità vigenti;
- di procedere, con esclusivo riferimento alla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura di che trattasi, ad una parziale modifica dell’allegato del provvedimento di organizzazione approvato con DGR n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i., richiamato in premessa, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che riporta la declaratoria della Direzione interessata dalla modifica, la quale è da intendersi integralmente sostituita di quella precedentemente approvata;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet dell’Ente ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

## DECLARATORIA DIREZIONE

Compete alla Direzione l'assistenza tecnico-giuridica ed il supporto operativo alla Giunta Regionale per l'espletamento degli affari istituzionali; la consulenza legale agli organi ed alle strutture regionali nonché la difesa e rappresentanza in giudizio; il coordinamento giuridico per l'applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy ed esercizio delle funzioni legate al ruolo di responsabile della protezione dei dati (DPO); compete infine l'indirizzo ai Settori, che ne costituiscono articolazione, in conformità con gli obiettivi degli organi di governo in materia di: Assistenza tecnico-giuridica alla Giunta regionale per l'espletamento degli affari istituzionali, per l'attuazione dei processi di riforma istituzionale e per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie locali; supporto tecnico-giuridico alla conferenza permanente regione-autonomie locali e all'osservatorio sulla riforma amministrativa; coordinamento tecnico-giuridico della produzione legislativa e regolamentare per il miglioramento della qualità della regolazione e la semplificazione normativa; promozione degli interventi di semplificazione amministrativa in raccordo con le strutture della Giunta. Coordinamento giuridico per l'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di stato e svolgimento delle funzioni connesse al ruolo del "distinct body" nell'ambito dell'attuazione delle misure di Common Understanding; consulenza alle strutture della Giunta su questioni legali e giuridiche; tutela giudiziale e stragiudiziale dell'ente; promozione dell'utilizzo degli strumenti di risoluzione anticipata delle liti; assistenza tecnico-giuridica alla giunta nel processo deliberativo e al Presidente della Giunta regionale per l'adozione degli atti di sua competenza; gestione del Bollettino ufficiale telematica; polizia locale e politiche per la sicurezza. Impostazione e coordinamento dell'attività negoziale, contrattuale e di consulenza alle altre strutture dell'ente; svolgimento delle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente, nonché dei concorsi di idee e di progettazione; gestione dei sistemi dinamici di acquisizione e delle aste elettroniche; riconoscimento delle persone giuridiche private e tenuta del relativo registro; monitoraggio sulle fondazioni. Espropri e usi civici.

## ALLEGATO 1

### POSIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE A

**DENOMINAZIONE:** Gestione della tutela della privacy in attuazione del regolamento UE 2016/679.

**COLLOCAZIONE :** Staff Direzione

#### DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, dare attuazione al regolamento europeo n. 2016/679, fornendo alla Giunta regionale e alle direzioni regionali consulenza, indirizzi e sorveglianza sulla protezione dei dati così come previsto dagli artt. 37, 38, 39

ELEMENTI PECULIARI CHE CARATTERIZZANO LA POSIZIONE	SI	NO
1. Responsabilità di raccordo e coordinamento di pluralità di risorse umane;	X	
2. Responsabilità di processi istruttori e/o decisionali di particolare rilevanza;	X	
3. Responsabilità di tutti gli adempimenti connessi a procedimenti amministrativi complessi strettamente collegati all'attività di competenza;	X	
4. Autonomia di assunzione di decisioni;	X	
5. Rapporto di naturale referente con i dirigenti della struttura/direzione di appartenenza;	X	
6. Punto di riferimento, anche per i dirigenti di altre strutture direzionali e per i centri decisionali esterni;	X	
7. Supporto essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali del dirigente.	X	

#### ESPLICATAZIONE SINTETICA DEL COLLEGAMENTO TRA GLI ELEMENTI PECULIARI RICONOSCIUTI ED I CONTENUTI DELLA POSIZIONE

Per l'esercizio delle attività tipiche della posizione sono richieste:  
attitudine all'approfondimento e all'analisi critica di tematiche giuridiche complesse;  
esperienza pluriennale nell'attività di consulenza in materia di privacy in ambito regionale, enti strumentali ed ausiliari  
capacità di interagire con le strutture interne ed esterne all'Ente  
titolo di studio: laurea in Giurisprudenza